

**DISCIPLINA INERENTE L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE**

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - COMPOSIZIONE

ART. 3 - FUNZIONI

ART. 4 - REQUISITI

ART. 5 - INCOMPATIBILITA' E CAUSE OSTATIVE

ART. 6 - MODALITA' DI NOMINA

ART. 7 - DURATA E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

ART. 8 - DECADENZA E REVOCA

ART. 9 - PUBBLICITA'

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

DISCIPLINA INERENTE L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE

Art. 1
Oggetto

1. La presente disciplina, ai sensi dell'art. 99 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, regola la composizione, la nomina e il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione, di seguito denominato OIV, della Regione Umbria – Giunta regionale.

Art. 2
Composizione

1. L'OIV è un organo collegiale, di diretta collaborazione della Giunta regionale, composto da tre esperti esterni, nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale e previa acquisizione del parere del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 9, del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L n. 114/2014.
2. Nella composizione dell'OIV la Regione favorisce le pari opportunità di genere, l'equilibrio anagrafico e disciplinare, tenuto conto della natura e delle funzioni dell'amministrazione, al fine di promuovere il miglioramento continuo della performance e della qualità dei servizi nonché della trasparenza e dell'integrità.

Art. 3
Funzioni

1. L'OIV svolge i seguenti i seguenti compiti e funzioni:
 - a) esercita il controllo strategico e in particolare coadiuva la Giunta regionale nella elaborazione delle direttive e degli atti di indirizzo politico, nella verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico e nella verifica del grado di coerenza e della congruità degli strumenti attuativi con gli obiettivi strategici fissati dalle direttive e dagli ulteriori atti di indirizzo politico;
 - b) fornisce alla Giunta regionale elementi a supporto nella definizione degli obiettivi e nella valutazione delle attività dei Direttori regionali e dei Direttori degli enti e agenzie regionali;
 - c) fornisce ai Direttori regionali elementi a supporto della definizione degli obiettivi e della valutazione delle attività dei responsabili delle strutture e delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale;
 - d) fornisce alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 09.04.2015, n. 11, elementi istruttori per l'individuazione degli obiettivi e per la valutazione dei Direttori delle

- aziende sanitarie, predisponendo in collaborazione con le competenti strutture della Direzione Salute, Welfare, Organizzazione e risorse umane, ai fini delle verifiche annuali e di fine mandato, una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai Direttori generali con riguardo agli obiettivi assegnati;
- e) valida il sistema di classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale;
 - f) fornisce il supporto tecnico per la classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale di nuova istituzione o rinnovate nell'articolazione delle funzioni e delle competenze;
 - g) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - h) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione oltre che alla Corte dei Conti ed al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - i) valida la Relazione sulla performance, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 - j) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - k) garantisce la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - l) collabora alla predisposizione e all'aggiornamento delle linee guida e delle metodologie del sistema di valutazione, valutazione della performance dell'organizzazione, dei dirigenti e dei dipendenti regionali;
 - m) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all'integrità, con particolare riferimento a:
 - 1. supporto al processo di definizione del Programma triennale della trasparenza;
 - 2. validazione della relazione sullo stato di avanzamento annuale del Piano;
 - 3. comunicazioni al Dipartimento della Funzione pubblica dei dati rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
 - 4. parere obbligatorio preventivo in merito al codice di comportamento;
 - n) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità;
 - o) valuta la coerenza degli obiettivi del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con quelli del Piano della *performance*;
 - p) assolve ad ogni altra incombenza prevista da disposizioni normative o regolamentari nel tempo vigenti.

Art. 4
Requisiti

1. I componenti dell'OIV sono nominati tra i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o dell'Unione europea;
 - b) non aver superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia;
 - c) possesso di diploma di laurea (DL) in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale del previgente ordinamento universitario ovvero di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) del nuovo ordinamento universitario ad essi equiparata ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e s.m.i.; sono valide le equipollenze previste dalla vigente normativa;
oppure
altra laurea magistrale, specialistica o del previgente ordinamento, accompagnata da un titolo di studio post-universitario in materia di organizzazione e di gestione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle *performance* o della valutazione dei sistemi sanitari; in alternativa al titolo di studio post-universitario è sufficiente il possesso dell'esperienza prevista alla lettera d) di almeno cinque anni;
Sono validi i titoli equivalenti rilasciati in altri paesi dell'Unione europea;
 - d) esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della *performance* e dei risultati, della valutazione dei sistemi sanitari ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190; ai fini della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche l'esperienza maturata come componente di OIV o Nucleo di valutazione di altra amministrazione;
 - e) buona conoscenza della lingua inglese;
 - f) buone conoscenze informatiche.

Art. 5
Incompatibilità e cause ostative

1. Non possono essere nominati componenti dell'OIV:
 - a) i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
 - b) associazioni, società e in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo;

c) coloro i quali:

- i. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione);
- ii. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Regione Umbria nel triennio precedente la nomina;
- iii. si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- iv. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- v. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale o distrettuale in cui opera l'amministrazione regionale;
- vi. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione regionale, gli enti e/o agenzie regionali;
- vii. abbiano un rapporto di *coniugio*, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, rispettivamente con i dirigenti e i direttori in servizio nell'amministrazione della Giunta regionale, o con i Direttori degli enti e agenzie regionali strumentali o con i componenti della Giunta regionale e con i consiglieri regionali;
- viii. siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- ix. siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- x. siano componenti di altro Organismo Indipendente di valutazione o Nucleo di valutazione;

d) non possono inoltre essere nominati, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 11/1995, coloro i quali siano:

- i. membri del Parlamento nazionale ed europeo e i consiglieri regionali;
- ii. membri di organi consultivi cui compete di esprimere parere sui provvedimenti dell'amministrazione della Giunta regionale o degli enti e agenzie strumentali regionali;
- iii. coloro che prestano, non sporadicamente, consulenza alla Regione o agli enti, agenzie, società od organismi soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- iv. magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- v. membri delle segreterie regionali di partiti e di movimenti politici;
- vi. coloro che si trovino nelle condizioni previste all' art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni o che abbiano riportato condanne penali, per reati societari, fallimentari o bancari.

2. L'assenza delle situazioni di cui al comma 1 deve essere oggetto di una formale dichiarazione da trasmettere Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente anche la dichiarazione espressa della assenza o eventuale contemporanea presenza in altri organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione.

Art. 6

Modalità di nomina

1. La nomina dei componenti dell'OIV ha natura fiduciaria ed è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta della Giunta regionale, tenuto conto dei requisiti di formazione ed esperienza professionale, delle capacità manageriali e relazionali dei candidati, di un'adeguata conoscenza dell'amministrazione regionale, accertati previo esperimento di apposita procedura di avviso pubblico, nel rispetto dei requisiti previsti nella presente disciplina. Ad uno dei componenti nominati sono attribuite, con l'atto di nomina, le funzioni di Presidente dell'OIV.
2. L'avviso pubblico finalizzato alla acquisizione delle candidature alla nomina a componente dell'OIV è pubblicato per almeno 15 giorni nel sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale.
3. L'atto di nomina dei componenti dell'OIV, i relativi curriculum e compensi, unitamente al parere del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla relativa richiesta e alla documentazione allegata, sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale.

Art. 7

Durata e modalità di funzionamento

1. I componenti dell'OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
2. L'organismo continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo che deve avvenire entro 90 giorni dalla scadenza dell'incarico.
3. L'OIV per lo svolgimento delle funzioni assegnate si avvale delle competenti strutture regionali ed è supportato in particolare, dalle strutture con competenze in materia di controllo strategico e valutazione politiche, programmazione strategica generale, di organizzazione e gestione delle risorse umane, nonché dal Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione.
4. Nel rispetto del principio di economicità e del costo opportuno delle risorse può essere istituita una struttura tecnica permanente a supporto dell'OIV, dotata delle professionalità adeguate a garantire la multidisciplinarietà necessaria in relazione alle funzioni e ai compiti assegnati.
5. Ai componenti dell'OIV spetta un'indennità annua nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale nei limiti delle risorse disponibili, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio.

Art. 8

Decadenza e revoca

1. I componenti dell'organismo decadono per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 5. La decadenza è prevista anche in caso di assenza, senza

giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio. I componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia e per comportamenti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

2. I provvedimenti che dispongono la decadenza o la revoca sono disposti dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale che provvede alla sostituzione del componente dichiarato decaduto o revocato. Nell'intervallo di tempo tra la cessazione per qualsiasi causa di un componente e la nomina del nuovo, l'OIV rimane in funzione ed espleta regolarmente la propria attività.
3. In caso di dimissioni presentati dai componenti dell'organismo deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni. A seguito di cessazione per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'Organismo.
4. Ciascun componente è tenuto a segnalare tempestivamente all'amministrazione regionale il verificarsi di una delle cause di incompatibilità.

Art. 9 Pubblicità

1. Della presente disciplina viene data pubblicità e informazione mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'amministrazione regionale.

Art. 10 Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale.